



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

16 OTT 2014

N. 1854 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al **31 OTT 2014**.

Li **16 OTT 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 85 del 15/6/14

OGGETTO: Concessionario moroso di pinetina comunale in Castellaneta Marina. Incarico a legale di fiducia per recupero canoni maturati.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha attivato le procedure ed azioni, anche giudiziarie, per il recupero delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dai vari debitori, al fine di instaurare e perseguire il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa anche in un settore, quello del recupero crediti, che fino ad oggi sembra aver consentito comportamenti non del tutto scrupolosi ed attenti da parte degli uffici interessati.

CONSIDERATO che l'Ufficio Patrimonio, da ultimo nel mese di giugno dell'anno 2012, ha intimato ai concessionari di pinetine comunali in Castellaneta Marina di procedere al saldo di quanto dovuto, evidenziando una situazione non più sostenibile e, coinvolgendo, a sostegno dell'azione intrapresa, anche i responsabili del Servizio Finanziario e degli Affari Generali, al fine di poter efficacemente contrastare il fenomeno della evasione/elusione dei pagamenti da parte di numerosi concessionari.

DATO ATTO che:

- con precedente decreto sindacale n. 65/2012 è stato conferito incarico all'avv. Giampiero Colangelo, con studio in Castellaneta alla Via Regina Margherita n. 32, l'incarico di proporre, tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni dovuti dai concessionari delle pinetine comunali di Castellaneta Marina morosi, giusto elenco allegato al decreto prima menzionato;
- con successivo decreto sindacale n. 12 del 22/01/2014, a seguito della rinuncia al mandato da parte del predetto legale, veniva conferito analogo mandato all'avv. Alessandro Russo, con studio in Palagianello (TA) alla Via Matteotti n. 3, che accettava dichiarando di non poter agire, per motivi professionali, nei confronti del debitore S.A.;
- che con nota prot. n. 11857 del 13/05/2014 è stata richiesta la disponibilità ad altro legale per l'incarico di che trattati.

EVIDENZIATO che questo Ente deve agire nei confronti dei concessionari delle pinetine comunali, non essendo assolutamente più procrastinabile l'obiettivo del recupero delle somme dovute dagli stessi e che, allo stato attuale, il ricorso ad incarico a legale di fiducia certamente contribuirebbe, una volta per tutte, a dare impulso alla auspicata svolta nel recupero dei crediti vantati da questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Costanza Saracino, con studio in Castellaneta alla Via Gubitosa n. 9.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre, a mezzo di legale di fiducia di questa amministrazione, tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni dovuti da S. A., concessionario della pinetina comunale di Castellaneta Marina moroso;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Costanza Saracino, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Via Gubitosa n. 9;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli eventuali impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni ~~GIUGLIOTTI~~)

